

INFORMATIVA PER RAVVEDIMENTO

Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il "**ravvedimento operoso**". Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra.

Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il Contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando esclusivamente il modello F24. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento il **contribuente deve comunicare all'Ufficio Tributi l'eseguito pagamento**, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed **allegando fotocopia della ricevuta di versamento**.

Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta la sanzione che di regola è del 30% si riduce:

allo **0,2%** del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato **entro 14 giorni** dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata (art. 23 comma 1 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n° 98)

al **3%** del tributo dovuto se il versamento viene effettuato **entro 30 giorni** dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata (art. 13 D.lgs. 472/97 e successive modifiche)

al **3,33%** del tributo dovuto se il versamento viene effettuato **entro 90 giorni** dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata (comma 637 L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015)

al **3,75%** del tributo dovuto se il versamento viene effettuato **oltre 90 giorni** dalla scadenza della rata ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno** dall'omissione o dall'errore (art. 13 D.lgs. 472/97 e successive modifiche)

Oltre alla sanzione come sopra determinata, il contribuente è tenuto al versamento degli **interessi legali** computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, **al tasso del 1% annuo fino al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo dal 01/01/2015**.